

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2008.37

**Sentenza del 23 luglio 2008**  
**I Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,  
Tito Ponti ed Alex Staub,  
Cancelliere Lorenzo Egloff

---

Parti

A., rappresentato dall'avv. Renzo Galfetti,

Reclamante

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Blocco del registro fondiario (art. 65 cpv. 2 PP)

**Fatti:**

- A.** A. è il figlio di B., quest'ultimo oggetto (assieme ad altri coindagati) di un'indagine promossa dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) per i titoli di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> CP) e riciclaggio di denaro qualificato (art. 305<sup>bis</sup> n. 2 CP). A. è proprietario del fondo n. 1 RFD di Z., gravato da un diritto d'abitazione a favore del padre.
- B.** Con decisioni del 31 gennaio 2005, rispettivamente del 3 e 4 febbraio 2005, il MPC ha ordinato il sequestro ed il relativo blocco del registro fondiario per diversi fondi, fra cui quello al mappale n. 1 RDF di Z. oggetto della presente procedura. Con atti del 4 e del 14 febbraio 2005 B. ha interposto reclamo – tramite il suo patrocinatore – contro tali decisioni e ne ha chiesto l'annullamento. Con sentenza del 3 maggio 2005 (TPF BB.2005.15 e BB.2005.9) questo Tribunale ha respinto i succitati reclami nella misura della loro ammissibilità, segnatamente riscontrando l'irricevibilità della contestazione relativa al fondo n. 1 RFD di Z. In tale ambito la Corte dei reclami penali ha rilevato la mancanza di legittimazione di B. in quanto non direttamente toccato – nella sua veste di mero beneficiario di un diritto d'abitazione – dai provvedimenti ordinati sul fondo in questione.
- C.** Con lettera del 13 marzo 2008, A. ha chiesto al MPC – per il tramite del suo legale – la revoca del sequestro, del blocco e dell'annotazione a registro fondiario ordinati con riferimento al mappale n. 1 RFD di Z. di sua proprietà. Nella sostanza contesta la mancata verifica nel caso concreto, dopo quattro anni d'indagini, dell'esistenza di un sufficiente indizio di reato gravante il padre, rispettivamente di un eventuale consolidamento dello stesso (v. act. 1.2).
- D.** Con decisione del 16 aprile 2008, il MPC ha respinto detta richiesta (v. act. 1.1). Secondo l'autorità inquirente le indagini esperite hanno corroborato ("erhärtert") gli indizi di reato nei confronti di B. sia per quanto riguarda il titolo di partecipazione e sostegno ad un'organizzazione criminale, sia in relazione al reato di riciclaggio di denaro. Inoltre, nel suo rapporto finale del 30 settembre 2007 il Giudice istruttore federale ha proposto la messa in stato d'accusa di B. per i reati suesposti. Peraltro, il MPC asserisce d'essere in procinto d'ultimare l'atto d'accusa (v. act. 1.1 consid. 6). Infine, sempre secondo l'autorità inquirente federale, B. avrebbe investito nell'immobile oggetto della presente vertenza parte dei guadagni di origine mafiosa frutto del contrabbando di sigarette (v. act. 1.1 consid. 8 e 10).

- E.** Contro questa decisione A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Ha contestato, nella sostanza, sia l'esistenza del grave indizio di reato ("dringender Tatverdacht") inizialmente ipotizzato nei confronti del padre a fondamento del provvedimento criticato, sia che tale indizio possa oggi ritenersi sufficiente ("hinreichend"), rispettivamente rafforzato ("verdichtet"). Ha quindi domandato l'annullamento di tale decisione nonché la revoca del sequestro, del blocco e dell'annotazione del mappale n. 1 RFD di Z. a lui intestato.
- F.** Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2008, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua (denegata) ammissibilità. Ha segnatamente ribadito che, nel corso dell'istruzione preparatoria, l'indizio di reato ha subito un rafforzamento tale da indurre il Giudice istruttore federale a proporre la messa in stato accusa di B.

Il reclamante ha replicato con scritto del 28 maggio 2008. Il 9 giugno 2008, il MPC ha introdotto l'atto di duplica. Le allegazioni delle parti saranno riprese – per quanto necessario – nei considerandi di diritto.

**Diritto:**

- 1.**
- 1.1.** La I Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo la ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
- 1.2.** Giusta l'art. 105<sup>bis</sup> cpv. 2 PP, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali di cui agli artt. 214-219 PP. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 16 aprile 2008 ed è stata inviata al patrocinatore il medesimo giorno; datata 21 aprile 2008, e introdotto quindi entro il termine di cui all'art. 217 PP, il rimedio in esame risulta tempestivo.
- 1.3.** Il MPC contesta la legittimazione a ricorrere del qui reclamante, quest'ultimo non avendo allegato in quale misura risulterebbe direttamente toccato dalla decisione impugnata.

Secondo l'art. 214 cpv. 2 PP, applicabile in virtù dell'esplicito rinvio contenuto all'art. 105<sup>bis</sup> PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno. Orbene questo Tribunale, come precedentemente esposto (v. consid. B "supra"), ha già avuto modo di esprimersi proprio nell'ambito di una procedura riguardante il mappale oggetto della presente controversia (ma opponente l'autorità inquirente federale al padre del qui reclamante) sulla legittimazione a ricorrere del proprietario di un fondo sequestrato. In tale occasione la Corte dei reclami penali ha rilevato che il proprietario di un fondo oggetto di sequestro – contrariamente al beneficiario di un diritto reale – risulta direttamente toccato nella sua capacità di disporre del bene a lui intestato (TPF BB.2005.15 del 3 maggio 2005 consid. 1.2). Quale proprietario del fondo in esame A. è, pertanto, manifestamente legittimato a ricorrere.

- 1.4. Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia a seconda della natura dei litigi che le vengono sottoposti. In caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti, perquisizioni o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l'insieme degli elementi che le vengono presentati. Ne discende che, nel caso concreto, essa dispone di pieno potere d'esame.
  
2. La decisione impugnata è stata redatta in tedesco, lingua scelta per l'istruzione del procedimento riguardante B. e gli altri coimputati. L'art. 54 cpv. 1 della legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF) – applicabile per analogia alle procedure pendenti dinanzi al TPF – prevede che «il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali [...], di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua». Questa disposizione – che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 37 cpv. 3 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) – permette, all'evidenza, una certa flessibilità nell'utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. In concreto, il reclamante ed il suo patrocinatore sono di lingua madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato dell'indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l'inoltro di osservazioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1, prima frase, LTF. La redazione della presente sentenza in italiano costituisce un'eccezione in favore del reclamante; da ciò egli non può tuttavia dedurre altri diritti (v. TPF BK\_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 3).

- 3.** Nella decisione impugnata il MPC solleva dei dubbi circa l'esistenza, in concreto, di una situazione di conflitto d'interesse gravante il qui patrocinatore per il fatto d'aver in passato rappresentato il padre del qui reclamante, rispettivamente altre persone imputate nella medesima procedura penale ("weitere in diesem Verfahren Beschuldigte", v. act. 1.1 pto. 11 pag. 3 in fine).
- 3.1.** Posto l'obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, è di principio escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) coimputati nell'ambito del medesimo procedimento penale, e ciò in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che tale doppio patrocinio oggettivamente comporta (TPF 2006 259 consid. 4.1). Al fine di determinare se il mandato conferito sia in grado di dare adito – anche solo potenzialmente – ad un conflitto d'interessi, occorre analizzare la natura e l'oggetto dei mandati precedentemente assunti dal legale in questione e concernenti gli eventuali coimputati (v. TPF 2005 69 consid. 7.1 in fine). Spetta ai tribunali o alle autorità incaricate di condurre l'inchiesta penale, vale a dire al Giudice istruttore o al MPC, prendere i necessari provvedimenti per scongiurare il rischio di conflitto d'interessi in un determinato procedimento (TPF 2005 69 consid. 8).
- 3.2.** Orbene, nella fattispecie il MPC non ha indicato le ragioni alla base dell'evocato potenziale conflitto d'interessi che impedirebbe al patrocinatore d'assumere la difesa del qui reclamante, limitandosi per contro a rilevare che in passato lo stesso legale ha già rappresentato il padre. Peraltro, detta autorità nemmeno ha indicato quali altre persone coimputate nel procedimento penale concernente il padre del reclamante sarebbero state in passato rappresentate dal qui patrocinatore, omettendo altresì di documentare l'esistenza di detti eventuali mandati. Ne discende che questa Corte non è in grado, sulla base degli atti di causa, d'esprimersi in merito all'esistenza o meno, nel caso di specie, di un eventuale ostacolo deontologico al patrocinio. Giova comunque rilevare che la possibilità dell'esistenza di eventuali ostacoli deontologici con riferimento all'attività passata del qui patrocinatore nonché l'evocata presenza di un ipotetico conflitto d'interessi sono state scartate, perlomeno implicitamente, dallo stesso MPC. Infatti si osserva che, nella misura in cui sussistono dei dubbi circa la presenza di un conflitto d'interessi gravante un patrocinatore, l'autorità incaricata di condurre l'inchiesta penale non può limitarsi – come invece ha fatto in concreto – a lasciare aperta la questione ("Offen bleiben kann im Moment die Frage [...], act. 1.1 "supra"). Per contro, in tal caso l'autorità deve adottare i provvedimenti istruttori necessari per scongiurare un tale rischio e, se del caso, pronunciare essa stessa l'esclusione dell'avvocato dal patrocinio processuale. Decisione, quest'ultima, che potrà in seguito essere sottoposta per controllo a codesto Tribunale. Ciò non es-

sendo stato il caso nella fattispecie, detta questione non merita ulteriore disamina in questa sede. A titolo sovrabbondanziale può comunque essere osservato che questa Corte tende ad escludere, sulla base degli atti di causa, la sussistenza di un plausibile rischio di conflitto di interessi sulla base del rapporto padre e figlio, l'esito della presente controversia non determinando un eventuale opposto o discordante tornaconto del proprietario dell'immobile rispetto a quello del beneficiario di un diritto reale sul medesimo. Peraltro nemmeno appare teoricamente possibile che un simile conflitto di interessi possa avverarsi in corso di procedura, il qui reclamante non essendo imputato nell'ambito della causa penale riguardante il padre.

4. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisoriale volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell'art. 69 seg. CP (cfr. art. 59 vCP: DTF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 914 e segg.).
- 4.1. Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 913). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa del Tribunale federale prima di essa) non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il

detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l'organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 72 CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1; TPF BK\_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2; FF 1993 III 311). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato sequestrato, per ottenerne il dissequestro, ha ugualmente la possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legalmente (DTF 131 II 169 consid. 9.2).

- 4.2.** L'esistenza di un sufficiente indizio di reato è data, da un lato, nella misura in cui la situazione di fatto è descritta in modo sufficientemente precisa da permettere una sua intelligibile sussunzione in rapporto ad una o più fattispecie penali. Dall'altro lato, tale situazione di fatto deve risultare suffragata dall'indicazione e dalla produzione di sufficienti mezzi di prova o di indizi. Orbene, sebbene tali prove od indizi non devono necessariamente essere suscettibili di far concludere nel senso di una forte probabilità quanto ad un'importante condanna dell'imputato, nondimeno l'autorità non può limitarsi a rinviare genericamente agli atti di causa ed omettere di descrivere in modo sufficientemente dettagliato la situazione di fatto medesima. Caso contrario si incorrerebbe in una violazione del diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., posto segnatamente che una decisione giudiziaria può unicamente fondarsi su fatti e mezzi di prova contestati alla parte e sui quali quest'ultima ha ricevuto possibilità d'esprimersi. In particolare v'è violazione del diritto d'essere sentito nella misura in cui un'autorità di perseguimento penale fa riferimento in modo generico e non sostanziato ad un incarto voluminoso, dal quale il Tribunale dovrà in seguito autonomamente dedurre gli elementi importanti sui quali fondare la sua decisione (v. TPF BE.2004.10 del 22 aprile 2005 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Infine, con riferimento alla nozione di "sufficiente indizio di reato" si rileva l'applicabilità alla stessa della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale, secondo cui l'indizio di reato deve concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare viepiù fortemente verosimile" (cfr. "supra", in particolare sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3; TPF 2006 269 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2).
- 5.** Nella fattispecie il reclamante asserisce che l'affermazione dell'autorità inquirente federale, secondo cui l'indizio di reato ipotizzato nei confronti di suo padre si sarebbe rafforzato nel corso del procedimento, è in contrasto con

quanto sancito dal Tribunale federale nella sentenza 1B.79/2007 del 27 novembre 2007 nell'ambito di una procedura di dissequestro di un conto bancario di proprietà di sua nonna (rispettivamente madre di B.) nonché con il contenuto della sentenza resa dopo quest'ultima da parte di questa stessa Corte (TPF BB.2008.1 dell'11 febbraio 2008). Inoltre, il MPC non avrebbe prodotto alcun documento a suffragio della tesi accusatoria, mentre il rapporto finale del Giudice istruttore federale conterrebbe unicamente "affermazioni pregiudiziali e apodittiche senza alcuna verifica, senza indizi, senza prove" (v. act. 1 pag. 3). Osserva altresì che il citato rapporto finale è datato 30 settembre 2007 e, pertanto, antecedente alle precitate sentenze.

- 6.** Nella misura in cui il reclamante rimprovera al MPC la mancata esposizione nella decisione impugnata degli elementi suscettibili di spiegare l'asserito rafforzamento del grave indizio di reato nei confronti di B., lo stesso censura un'insufficiente motivazione della decisione medesima e, di conseguenza, la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
- 6.1.** La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito di cui alla precitata norma costituzionale il diritto d'ottenere una decisione motivata. In tale ambito è sufficiente che l'autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di causa. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti (sentenza del Tribunale federale 6B.323/2007 del 24 agosto 2007 consid. 4.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2; 121 I 54 consid. 2c ed i riferimenti ivi citati).
- 6.2.** Premesso quanto sopra, questa Corte osserva come sia nella decisione impugnata (act. 1.1) sia durante tutta la presente procedura di reclamo (act. 6 e act. 13) il MPC si sia limitato a motivare la sua opposizione al dissequestro del bene in esame tramite il semplice rinvio al contenuto del rapporto finale nel frattempo redatto dal Giudice istruttore federale a conclusione dell'istruzione preparatoria, rispettivamente alla proposta di messa in stato d'accusa concernente il padre del qui reclamante ivi contenuta. Orbene, tale generico rimando non costituisce manifestamente una motivazione sufficiente ai sensi della precitata giurisprudenza, tanto più che nelle 75 pagine di cui al precitato rapporto è costantemente fatto riferimento a documenti e mezzi di prova che non risultano agli atti della presente causa. Certo, nella risposta al reclamo l'autorità inquirente ha prodotto numerosa documentazione. Sennonché quest'ultima e la situazione di fatto ivi descritta si riferiscono prevalentemente

mente agli anni 1992-1993 e non concernono minimamente le censure e le argomentazioni sollevate dal reclamante in corso di procedura a sostegno della sua istanza di dissequestro datata 13 marzo 2008, rispettivamente del reclamo inoltrato il 21 aprile 2008 contro la decisione qui impugnata. Peraltro, in concreto il MPC neppure ha idoneamente sostanziato l'esistenza della necessaria connessione fra gli indizi di reato ipotizzati e l'oggetto sequestrato, omettendo altresì d'esprimersi sulla proporzionalità del provvedimento ordinato. In tale ambito non soccorre il MPC – segnatamente a più di cinque anni dall'apertura delle indagini preliminari di polizia (act. 6.1 pag. 15 pt. 1) ed a oltre tre anni e mezzo dall'adozione del provvedimento contestato – la semplice affermazione, peraltro anch'essa non sostanziata, secondo cui B. avrebbe acquistato il bene immobile in esame servendosi di denaro d'origine illecita (act. 6 pag. 6 pt. 7).

- 6.3.** Giova altresì rilevare che la presente causa interessa il figlio di B. il quale, a differenza del padre, è un terzo non parte al procedimento e non ha quindi accesso agli atti di cui alle procedure penali evocate dal MPC; egli nemmeno può di per sé essere ritenuto a conoscenza della situazione giudiziaria e processuale riguardante il genitore. A maggior ragione il reclamante ha quindi diritto e necessità di conoscere i motivi per i quali l'autorità inquirente si oppone al dissequestro del bene a lui intestato, tanto più che neppure le decisioni di sequestro dell'immobile in oggetto datate 31 gennaio 2005 e 3 febbraio 2005 si esprimono al riguardo (v. act. 1.3). Come precedentemente esposto (v. consid. 6.2 "supra"), nulla di più è indicato nella decisione impugnata (v. act. 1.1) così come nei successivi scritti di risposta e di replica (v. act. 6 e act. 13) dove, per contro, il MPC si limita a rinviare genericamente al rapporto finale del Giudice istruttore federale. Orbene, venendo meno in concreto ai suoi obblighi di motivazione l'autorità non solo ha violato una componente del diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., ma ha altresì compromesso il diritto ad un equo processo della parte, la quale beneficia della prerogativa di conoscere le ragioni alla base del giudizio che la concerne. In effetti, tale garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, nonché di consentire all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (v. sentenza del Tribunale federale 6B.232/2007 del 24 agosto 2007, consid. 4.2; DTF 121 I 54 consid. 2c; KIENER / KÄLIN, Grundrechte, Berna 2007, pag. 425; WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berna 2006, pag. 382; MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 1999, pag. 539 e segg; PIQUEREZ, op. cit., n. 340 e riferimenti ivi citati).
- 6.4.** Discende da quanto precede che il reclamo è accolto ed il giudizio impugnato annullato in quanto insufficientemente motivato. La causa è pertanto rinviata

al MPC affinché renda, entro il 31 agosto 2008, una nuova decisione ai sensi dei considerandi. In caso di decorso infruttuoso di tale termine, il sequestro ordinato andrà immediatamente levato, unitamente al blocco ed all'annotazione del mappale 1 RFD di Z., intestato al qui reclamante.

**7.**

- 7.1.** Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. All'autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Al reclamante deve invece essere restituito l'anticipo delle spese, di 1'500.-- franchi, versato in pendenza di causa.
- 7.2.** Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire al reclamante le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata al reclamante un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di 1'500.-- franchi a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.

**Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è accolto e la decisione del 16 aprile 2008 del MPC è annullata.
2. La causa è rinviata al MPC affinché renda, entro il 31 agosto 2008, una nuova decisione ai sensi dei considerandi. In caso di decorso infruttuoso del termine il sequestro ordinato andrà immediatamente levato, unitamente al blocco ed all'annotazione del mappale 1 RFD di Z.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
5. Al reclamante viene restituito l'anticipo delle spese, di fr. 1'500.--, da lui versato.

Bellinzona, il 23 luglio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Renzo Galfetti
- Ministero pubblico della Confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).